

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) È costituita la Fondazione del Terzo settore denominata **"FONDAZIONE CUORE LIVIO MAZZONETTO - ENTE FILANTROPICO"**, d'ora innanzi anche soltanto "Fondazione", come tale sottoposta alla disciplina del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore) e, in particolare dell'art. 37 e ss. Del Codice medesimo.

L'indicazione di "ENTE FILANTROPICO" nella denominazione potrà essere utilizzata dalla sola a seguito dell'iscrizione della fondazione medesima presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2) La durata della Fondazione in oggetto è a tempo indeterminato.

Essa potrà essere sciolta con delibera del Consiglio direttivo.

3) La Fondazione ha sede in **Trebaseleghe (PD), via Treviso n. 2.**

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti oppure unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 2

Scopi e finalità

1) La Fondazione è apartitica, aconfessionale, e senza scopo di lucro e, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, onorando in modo degno e duraturo la memoria di Mazzonetto Livio. La Fondazione persegue come unico scopo quello di arrecare beneficio a persone svantaggiate, che si trovano in condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari di disagio.

La Fondazione si ripropone di operare con iniziative a sostegno della salvaguardia della vita umana, dell'autosufficienza alimentare delle persone e delle popolazioni svantaggiate, dei bambini, delle donne e degli anziani, a supporto di chi presta la propria attività a favore dei bisognosi della terra, a favore delle persone e delle popolazioni che necessitano di assistenza sanitaria e così via.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione in via esclusiva o principale eroga denaro, beni, servizi, anche di investimento a sostegno di persone svantaggiate, che si trovano in condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari di disagio o di "attività di interesse generale". In particolare la Fondazione effettua la predetta attività di erogazione con lo svolgimento delle seguenti attività come individuate dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017 dalle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione

di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo e non esaustiva le attività generali di cui sopra si concretizzano nel:

- provvedere alla realizzazione, alla gestione o alla contribuzione a favore di asili nido e scuole materne, effettuare erogazioni in denaro o in natura ed in genere quant'altro abbia a che fare con l'assistenza all'infanzia;

- contribuire e/o finanziare ogni iniziativa, a favore della collettività in genere, promossa da ogni istituzione religiosa a favore di persone svantaggiate o attività di interesse generale;

- progettare, realizzare e/o finanziare ogni struttura che abbia ad oggetto l'educazione e la formazione dei giovani che si trovano in situazioni svantaggiate, anche sotto un profilo sportivo, il loro inserimento nella società, anche mediante borse di studio o erogazioni in denaro o in natura che consentano loro di continuare gli studi ;

- progettare, realizzare, finanziare e/o contribuire alla creazione di una struttura finalizzata all'assistenza agli anziani, anche mediante la formazione ed il sostegno economico all'assistenza domiciliare;

- erogare contributi in denaro e/o in natura a favore di chiunque si trovi in condizione di disagio economico comprovato, così come nei confronti delle famiglie numerose che, per il medesimo motivo, si trovino in difficoltà economiche;

- contribuire al sostentamento di ogni iniziativa e/o attività a favore dei paesi sottosviluppati, così come a favore dei missionari che intendano realizzare progetti in tale senso, quali la costruzione di pozzi nelle zone in cui l'acqua scarseggia, la realizzazione di strutture sanitarie e scolastiche ovunque ve ne sia bisogno;

- contribuire ad ogni progetto di adozione a distanza e contribuire e/o gestire la successiva formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei destinatari di detta contribuzione;

- provvedere al finanziamento a sostegno della lotta contro le malattie ed in genere a sostegno della ricerca medico scientifica ed in particolare a sostegno della ricerca sui tumori e le leucemie;

La Fondazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, spetta al Consiglio direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

2) Le attività, di cui al comma precedente, sono svolte dalla Fondazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate

dall'Ente Filantropico le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo direttivo competente, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato, per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con la Fondazione, derivante da lavoro dipendente od autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

5) La Fondazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni conferiti dai fondatori e descritti nell'atto costitutivo della "Fondazione" stessa. Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei fondatori e di quanti apprezzino, condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, dai donanti espressamente destinati all'incremento del patrimonio. È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio nella misura almeno pari a quella minima prevista dalla legge vigente per gli Enti del Terzo Settore, anche mediante accantonamenti derivati da eventuale sua trasformazione.

2) Qualora risulti, che il patrimonio della Fondazione sia diminuito in conseguenza di perdite al di sotto del limite minimo previsto dalla legge vigente per gli Enti del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo deve senza indugio deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Fondazione senza personalità giuridica.

3) Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro, realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

4) Il patrimonio della Fondazione, durante la vita della stessa, è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili, purché suscettibili di valutazione economica, che sono o diverranno di proprietà della Fondazione ed il cui valore deve risultare da una perizia giurata, allegata all'atto costitutivo e redatta da un revisore legale oppure da una società di revisione, regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali;

- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Fondazione;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

5) La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017);

- attività "diverse", di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché siano secondarie e strumentali).

6) La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

7) Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto, che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

8) L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Fondazione.

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni

caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività programmate dalla Fondazione; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

9) L'eventuale avanzo di gestione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della Fondazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

11) Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 5

Organi della Fondazione

1) Sono organi della Fondazione:

- il Presidente onorario;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo anche monocratico;
- il Segretario generale;

Art. 6

Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 9 (nove) consiglieri, nominati dai fondatori nell'atto costitutivo.

2) I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso i componenti uscenti scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio direttivo.

3) Scaduto il primo Consiglio direttivo, nominato dai fondatori nell'atto costitutivo oppure in sede di modifica, ciascun fondatore o, in caso di decesso, i suoi discendenti a maggioranza assoluta conferiranno mandato speciale, della durata di 5 (cinque) anni, ad una persona, che assumerà la qualità di rappresentante del fondatore o dei discendenti di questo. In forza di tale mandato sarà attribuito al rappresentante di ciascun fondatore o dei discendenti di questo, il potere di ricostituire il Consiglio direttivo della Fondazione, una volta che questo sia scaduto, determinando, entro i limiti fissati dal precedente comma 1, il numero dei consiglieri, che comporranno il Consiglio direttivo della Fondazione, ed il potere di nominare i consiglieri nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

4) Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

5) Il Presidente o il Vicepresidente cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese della Fondazione, ed in genere ogni atto contenente un'attri-

buzione o una diminuzione del patrimonio della Fondazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti, che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

6) Alla scadenza del mandato, nonché in caso di dimissioni, morte o cessazione per qualsiasi causa di uno o più componenti, i nuovi membri sono nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo medesimo, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

La procedura di nomina mediante cooptazione deve essere svolta nel rispetto delle finalità della Fondazione e dell'eventuale atto di Fondazione.

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti secondo quanto previsto al precedente comma 6 del presente articolo.

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate soltanto le spese, effettivamente sostenute e documentate a piè di lista, relativamente allo svolgimento di incarichi e di attività per conto della Fondazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio direttivo.

9) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro, eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

10) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio direttivo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni, cui partecipino tutti i membri del Consiglio direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura di chi viene nominato Segretario per tale seduta, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno l'85% (ottantacinque per cento) dei membri del Direttivo, previo parere dell'Organo di Controllo.

Art. 7

Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed anche in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività della Fondazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della Fondazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 11 Poteri del Consiglio direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

2) Al Consiglio direttivo, oltre ai poteri previsti negli articoli del presente statuto, spettano anche i seguenti poteri:

- deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- redigere ed approvare il bilancio ed il bilancio sociale, nonché compiere ogni adempimento in relazione ad essi;
- redigere ed approvare i programmi di attività;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- nominare e revocare l'Organo di Controllo;
- nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni alla Fondazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del suo patrimonio ai sensi dell'art. 16;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio direttivo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta e depositata nelle forme di legge;
- determinare i limiti di spesa e approvare i rimborsi massimi previsti per coloro, che prestano attività di volontariato per la Fondazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3, dello Statuto;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Fondazione;
- compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza di legge o del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8

Organo di Controllo

1) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 deve essere nominato un Organo di Controllo anche monocratico.

2) La nomina dell'Organo di Controllo spetta al Consiglio direttivo. In occasione

della nomina, il Consiglio direttivo dovrà stabilire, se insediare un Organo di Controllo monocratico oppure un Organo di controllo collegiale; in caso di Organo di Controllo collegiale lo stesso sarà composto da 3 (tre) membri. — — —

3) Nel caso di Organo di Controllo collegiale, il Consiglio direttivo provvederà a nominare il Presidente dell'Organo di Controllo. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti debbono essere posseduti da almeno uno dei componenti. — — —

4) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'Organo di Controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio direttivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma che precede. — — —

5) L'Organo di Controllo dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo, convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica. — — —

6) I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. — — —

7) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. — — —

8) L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. — — —

9) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. — — —

10) Il compenso complessivo annuo per i membri dell'Organo di Controllo non può essere superiore al massimo stabilito dal Consiglio Direttivo. — — —

Art. 9

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1) Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017, il Consiglio direttivo nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio. — — —

2) Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo. — — —

3) La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria, laddove si verificano le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore). — — —

4) La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Consiglio direttivo, sentiti i Fondatori, o i loro eredi o i soggetti dagli stessi a tal fine appositamente designati. — — —

5) Il Consiglio direttivo in occasione della nomina, dovrà stabilire, se affidare

l'incarico ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione legale oppure se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore).

6) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

7) Il soggetto, incaricato della revisione legale dei conti, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.

8) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 10

Il Presidente onorario della Fondazione

1) Il Presidente Onorario della Fondazione può essere nominato dal Consiglio direttivo per eccezionali meriti acquisiti in attività, svolte a favore della Fondazione.

2) E' Membro di diritto del Consiglio direttivo.

Art. 11

Segretario generale

1) Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio direttivo.

2) Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

3) Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed esprime pareri non vincolanti.

4) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

5) Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Comitati Tecnici

1) Il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano esperti, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che la Fondazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 13

Scioglimento della Fondazione

1) Il Consiglio direttivo può decidere lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole di almeno l'85% (ottantacinque per cento) dei consiglieri, previo parere dell'Organo di Controllo.

2) In caso di scioglimento il Consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, nel pieno rispetto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

3) In caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore) e fatta salva di-

versa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento, adottata dal Consiglio direttivo. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore).— —

5) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza oppure in difformità dal parere sono nulli.— — — — —

— — — — — **Art. 14** — — — — —

— — — — — **Norme finali** — — — — —

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e dei relativi decreti attuativi e, per quanto in esso non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni attuative.— — — — —

Firmato: Mazzonetto Stella - Roberto Paone (L.S.).— — — — —

Copia su supporto informatico, conforme all'originale documento su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e conservato nei miei atti, come certifico io Roberto Paone, notaio in Camposampiero.
Camposampiero, 27 marzo 2026